



CITTÀ DI CASTELFRANCO VENETO

Regolamento Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 20/11/2025

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI	4
Art. 1 Finalità.....	4
Art. 2 Ambito di applicazione	4
Art. 3 Competenze del Comune.....	4
Art. 4 Qualifica professionale di Tecnico Competente in Acustica.....	5
Art. 5 Piano di Classificazione Acustica e coordinamento con gli strumenti urbanistici comunali.....	6
TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO	7
Art. 6 Note introduttive	7
CAPO I DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO (DPIA)	8
Art. 7 Campo di applicazione	8
Art. 8 Modalità di redazione della DPIA	9
Art. 9 Disposizioni per le categorie di imprese (PMI) di cui all'art. 2 del decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005	10
Art. 10 DPIA semplificata.....	12
CAPO II VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (VIA)	13
Art. 11 Campo di applicazione	13
Art. 12 Modalità di redazione della VIA.....	13
CAPO III VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO (VPCA)	14
Art. 13 Campo di applicazione	14
Art. 14 Modalità di redazione della VPCA.....	14
Art. 15 VPCA semplificata.....	15
TITOLO III EMISSIONI SONORE DA ATTIVITÀ TEMPORANEE	16
CAPO I CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI	16
Art. 16 Campo di applicazione	16
Art. 17 Disposizioni di carattere generale	17
Art. 18 Cantieri a medio impatto	17
Art. 19 Cantieri ad alto impatto	18

CAPO II MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO ..19

Art. 20 Campo di applicazione	19
Art. 20bis Attività di pubblici esercizi, attività commerciali rivolte al pubblico in generale e delle feste private	19
Art. 21 Disposizioni di carattere generale	20
Art. 22 Manifestazioni temporanee a basso impatto	20
Art. 23 Manifestazioni temporanee a medio impatto	20
Art. 24 Manifestazioni temporanee ad alto impatto	22
Art. 25 Esenzioni	22

TITOLO IV ULTERIORI DISPOSIZIONI24

Art. 26 Rumori e suoni nelle abitazioni	24
Art. 27 Segnalazioni di sirene e allarmi	24
Art. 28 Dispositivi acustici antifurto	24
Art. 29 Pubblici esercizi e circoli privati con somministrazione di alimenti e bevande	25
Art. 30 Macchine da giardinaggio	25
Art. 31 Pubblicità fonica	25
Art. 32 Dissuasori acustici per l'allontanamento di animali	25
Art. 33 Cannoni a onde d'urto per la difesa antigrandine	26
Art. 34 Botti, petardi e fuochi d'artificio da parte di privati	26
Art. 35 Attività motoristiche	26
Art. 36 Altre sorgenti sonore	26

TITOLO V CONTROLLI E SANZIONI AMMINISTRATIVE28

Art. 37 Controlli	28
Art. 38 Sanzioni amministrative	28

TITOLO VI ENTRATA IN VIGORE30

Art. 39 Norme transitorie e finali	30
--	----

TITOLO VII ALLEGATI31

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Finalità

Con il presente Regolamento il Comune di CASTELFRANCO VENETO attua la disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico, in applicazione dell'art. 6, comma 1, lettera e) della L. 26/10/1995, n.447 - "Legge quadro sull'inquinamento acustico", indicando i limiti vigenti nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo, le fasce orarie di riferimento e la documentazione tecnica da predisporre e/o presentare ai competenti uffici comunali ai fini della realizzazione o modifica delle costruzioni, dell'installazione di nuovi impianti e dell'esercizio di attività, nelle forme ordinaria o temporanea.

Art. 2 Ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento disciplina le competenze del Comune in materia di inquinamento acustico, ai sensi dei riferimenti di legge e delle definizioni riportati in ALLEGATO A.
- 2) Si applica a tutte le sorgenti di rumore fisse e mobili, permanenti e temporanee, nel funzionamento diurno e/o notturno, nel rispetto dei limiti assoluti e differenziali e delle condizioni di deroga eventualmente autorizzate dal Comune.
- 3) La tutela dall'inquinamento acustico nell'ambiente esterno si esercita su tutto il territorio comunale, fatta eccezione per le aree agricole, a bosco, a pascolo e improduttive, qualora l'inquinamento acustico sia prodotto da attività agricole e forestali non industriali, che utilizzino macchinari mobili con carattere di temporaneità.
- 4) Sono escluse dalla presente disciplina le valutazioni inerenti il rumore negli ambienti di lavoro, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/2008.

Art. 3 Competenze del Comune

- 1) Secondo le disposizioni della Legge n. 447/1995, è di competenza del Comune:
 - a) la classificazione acustica del territorio comunale e il suo coordinamento con gli strumenti urbanistici adottati;
 - b) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico nell'ambito dei procedimenti amministrativi finalizzati alla formalizzazione dei titoli abilitativi relativi ad impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive, ricreative e a servizi commerciali polifunzionali, nonché di provvedimenti che abilitino alla loro utilizzazione e di quelli di autorizzazione o licenza all'esercizio di attività produttive;

- c) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
 - d) il controllo amministrativo sull'osservanza
 - I. delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - II. della disciplina relativa al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
 - III. della corrispondenza della documentazione di impatto acustico alla normativa vigente;
 - IV. dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della Legge n. 447/1995 e delle disposizioni statali e regionali dettate in applicazione della stessa legge;
 - e) il rilascio di autorizzazioni, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee, di manifestazioni in luogo pubblico, o aperto al pubblico, e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune;
 - f) l'adeguamento dei regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico;
 - g) la facoltà di individuare, in presenza di territori con rilevante interesse paesaggistico-ambientale, livelli di esposizione al rumore più bassi di quelli stabiliti con decreto statale;
 - h) l'adozione di piani di risanamento acustico, nei casi previsti dalla Legge n. 447/1995.
- 2) Il Comune, seguendo le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 135 del 7 maggio 2024 e anche sulla base di valutazioni di carattere socio-economico, propone alla Regione le zone silenziose in aperta campagna individuate sul proprio territorio. Qualora nessuna zona silenziosa venga individuata, il Comune ne dà comunicazione all'Ente predetto.
- 3) Qualora richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Sindaco, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della Legge 3 marzo 1987, n. 59, con provvedimento motivato può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

Art. 4 Qualifica professionale di Tecnico Competente in Acustica

- 1) Il D.Lgs n. 42/2017 istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Elenco nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA).

- 2) Secondo la Legge n. 447/1995, il Tecnico Competente in Acustica è la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare il rispetto dei valori stabiliti dalla normativa, redigere piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo.
- 3) Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, avvalendosi delle Regioni, provvede alla gestione e alla pubblicazione dell'Elenco nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica.
- 4) Ai fini del presente Regolamento la figura del "Tecnico Competente" risulta idonea a:
 - a) realizzare tutti i tipi di misura, sia in ambiente esterno che in ambiente interno;
 - b) valutare il rispetto dei limiti di legge, identificare i livelli generati da specifiche sorgenti, valutare l'incertezza di misura, scorporare e comporre distinte quote di rumorosità, effettuare elaborazioni statistiche avanzate della rumorosità misurata e utilizzare tecniche di calcolo previsionale;
 - c) realizzare accertamenti strumentali relativi al collaudo in opera dei requisiti acustici passivi degli edifici o dei suoi componenti;
 - d) proporre interventi correttivi e di bonifica con cognizione dei rapporti costi/benefici;
 - e) predisporre Piani di Classificazione Acustica correlabili con gli altri strumenti di programmazione del territorio;
 - f) gestire i programmi di intervento a livello urbano e territoriale, per progettare piani di risanamento e adottare le possibilità offerte dai modelli di simulazione;
 - g) redigere la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA), la Valutazione di Impatto Acustico (VIA) e la Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA).

Art. 5 Piano di Classificazione Acustica e coordinamento con gli strumenti urbanistici comunali

- 1) A seguito dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici comunali o di varianti di quelli vigenti, il Comune provvede alle necessarie modifiche al Piano di Classificazione Acustica.
- 2) Il Comune provvede al coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni contenute nel Piano di Classificazione Acustica.
- 3) L'aggiornamento o la modificazione della classificazione acustica del territorio comunale può avvenire anche contestualmente all'approvazione di Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) del Piano degli Interventi, limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate da questi.

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO

Art. 6 Note introduttive

La documentazione in materia di impatto acustico, prevista dalla Legge Quadro n. 447/1995, è così distinta in relazione allo specifico scenario acustico analizzato.

Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA): documento tecnico richiesto nella fase di progettazione di un'opera - ovvero nell'ambito del procedimento amministrativo di legittimazione della stessa - allo scopo di verificarne la compatibilità acustica con il contesto in cui andrà a collocarsi (art. 8, comma 2 e comma 4, della Legge Quadro n. 447/1995 - DDG ARPAV n. 3/2008).

Valutazione di Impatto Acustico (VIA): documento tecnico richiesto al fine di valutare le emissioni sonore di sorgenti / attività già esistenti (DDG ARPAV n. 3/2008).

Valutazione Previsionale del Clima Acustico (VPCA): documento tecnico predisposto al fine di stabilire se lo stato acustico di un'area sia idoneo alla realizzazione di determinati insediamenti. Per clima acustico si intende l'insieme dei livelli sonori riferiti agli intervalli di tempo indicati dalla normativa vigente, che caratterizzano in modo sistematico e ripetitivo la rumorosità del territorio indagato. (art. 8, comma 3, della Legge Quadro n. 447/1995 - DDG ARPAV n. 3/2008).

CAPO I DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO (DPIA)

Art. 7 Campo di applicazione

- 1) La Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA), deve essere redatta per la realizzazione, modifica, ristrutturazione, potenziamento, avvio, o estensione al periodo notturno (22.00 - 06.00) dell'orario di esercizio delle seguenti opere:
 - a) progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale;
 - b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - c) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
 - d) discoteche;
 - e) circoli privati e pubblici esercizi ove siano installati macchinari o impianti rumorosi;
 - f) impianti sportivi e ricreativi;
 - g) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.Va inoltre presentata ai fini del rilascio di:
 - h) titoli abilitativi relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative, e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - i) provvedimenti che abilitino all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture citati al punto precedente;
 - j) licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive.
- 2) Il documento va presentato nell'ambito dei procedimenti amministrativi finalizzati alla formalizzazione del titolo abilitativo propedeutico alla realizzazione di uno specifico intervento edilizio o allo svolgimento di un'attività, anche nel caso di subentro a un esercizio esistente.
- 3) Qualora vi siano state modifiche in corso d'opera, o nella DPIA presentata all'atto della richiesta del titolo abilitativo fossero presenti motivate esclusioni nella valutazione dei parametri previsti, contestualmente alla Segnalazione Certificata di Agibilità o di altro procedimento amministrativo finalizzato all'uso delle strutture edilizie o al rilascio della licenza all'esercizio di un'attività, va presentata una DPIA aggiornata.

- 4) Nel subentro ad un'attività esistente la DPIA può essere sostituita da una dichiarazione attestante il rispetto dei vigenti limiti di rumorosità, come da modulo ALLEGATO B, a firma del titolare e di un Tecnico Competente in Acustica, qualora si presentino contemporaneamente le seguenti condizioni:
- a) l'attività precedente abbia depositato presso il Comune specifica DPIA (o VIA) a distanza di non più di 5 anni e l'istruttoria si sia conclusa positivamente;
 - b) la nuova gestione non modifichi gli elementi che possano influire sulle emissioni sonore, quali ad esempio le dimensioni dell'edificio e degli spazi utilizzati, l'impiantistica e gli orari di esercizio;
 - c) non siano sopraggiunti nuovi ricettori.

Art. 8 Modalità di redazione della DPIA

- 1) La DPIA va redatta da un Tecnico Competente in Acustica secondo i criteri indicati dal "Titolo uno" delle "Linee Guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico, ai sensi dell'articolo 8 della LQ n. 447/95" e delle "Definizioni ed obiettivi generali per la realizzazione della documentazione in materia di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della LQ n. 447/1995", documenti approvati con Delibera del Direttore Generale di ARPAV n. 3 del 29/1/2008 e pubblicati sul Bollettino della Regione Veneto n. 92, del 7/11/2008.
- 2) L'elaborato deve permettere il confronto tra lo scenario dello stato di fatto (opere o attività in progetto assenti) e quello di progetto (opere o attività in progetto presenti), distinguendo la quota di rumorosità indotta dalla sola attuazione del progetto rispetto a quella generata dalle restanti sorgenti di rumore, già presenti sul territorio.
- 3) Qualora, ancora in fase progettuale, la DPIA dimostri il mancato rispetto anche di uno solo dei valori limite considerati, la documentazione deve comprendere l'individuazione delle misure e degli interventi atti a mantenere le emissioni e le immissioni entro i limiti di norma, la realizzazione dei quali costituisce condizione necessaria alla formalizzazione del titolo abilitativo all'utilizzo dell'opera e/o all'esercizio della nuova attività.
- 4) Nella DPIA dovranno essere indicate le scelte adottate al fine di minimizzare l'impatto acustico dell'opera nei confronti degli ambienti abitativi ⁽¹⁾ e delle aree maggiormente esposte, uniformandosi ai seguenti principi generali.
 - a) Nella progettazione degli edifici, le installazioni impiantistiche, gli ambienti nei quali sia prevedibile l'utilizzo di macchinari e le relative aperture verso l'esterno, andranno preferibilmente posizionati sui lati della costruzione che comportano minore impatto nei confronti dei ricettori.
 - b) Le aree esterne sulle quali siano prevedibili attività di carico-scarico o la movimentazione di mezzi andranno collocate in ambiti tali da ridurre l'impatto acustico nei confronti dei ricettori, tenuto conto dell'attenuazione a distanza e della schermatura da parte di strutture esistenti e/o dello stesso edificio in progetto.

⁽¹⁾ Cfr. definizione di "ambiente abitativo", al punto 1) delle Definizioni in Allegato A.

- 5) Ai fini della valutazione devono essere considerate anche le strutture edilizie contenenti ambienti abitativi ⁽²⁾, o le aree esterne attrezzate per la permanenza di persone, non ancora realizzate, ma per le quali, alla data di presentazione della DPIA, sia concluso l'iter di autorizzazione.
- 6) Le valutazioni sul rispetto dei limiti vanno riferite ad aree collocate all'esterno del confine di pertinenza dell'attività produttiva in esame o dell'opera di progetto.
- 7) La DPIA potrà non contenere tutte le informazioni e le analisi normalmente previste, a patto che ne venga data adeguata giustificazione tecnica.
- 8) Il Comune potrà richiedere le integrazioni ritenute necessarie, anche al fine di evitare che a lungo termine le nuove opere/attività possano determinare il superamento dei valori di qualità di cui all'art. 7 del DPCM 14/11/1997 e si possa determinare un incremento dei livelli sonori nelle aree di quiete individuate ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 194/2005.
- 9) Il Comune potrà inoltre richiedere l'esecuzione di rilievi fonometrici nella fase di "post operam", allo scopo di verificare la rumorosità indotta dall'entrata in esercizio dell'impianto/infrastruttura/attività, in corrispondenza delle aree e dei ricettori maggiormente esposti, verificando le stime previsionali e gli effetti delle mitigazioni eventualmente apportate, nelle condizioni di massima emissione sonora e di usuale operatività.

Art. 9 *Disposizioni per le categorie di imprese (PMI) di cui all'art. 2 del decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005*

- 1) L'art. 4 del DPR n. 227/2011 esclude le "attività a bassa rumorosità" elencate nella seguente tabella dall'obbligo di presentare la DPIA.

⁽²⁾ Cfr. definizione di "ambiente abitativo", al punto 1) delle Definizioni in Allegato A.

“Attività a bassa rumorosità” elencate nell’Allegato B del DPR n. 227/2011

1. Attività alberghiera.	26. Piercing e tatuaggi.
2. Attività agro-turistica.	27. Laboratori veterinari.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).	28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
4. Attività ricreative.	29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
5. Attività turistica.	30. Lavanderie e stierie.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.	31. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
7. Attività culturale.	32. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.	33. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
9. Palestre.	34. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
10. Stabilimenti balneari.	35. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
11. Agenzie di viaggio.	36. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
12. Sale da gioco.	37. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
13. Attività di supporto alle imprese.	38. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
14. Call center.	39. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
15. Attività di intermediazione monetaria.	40. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.	41. Liuteria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.	42. Laboratori di restauro artistico.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.	43. Riparazione di beni di consumo.
19. Attività di informatica - software.	44. Ottici.
20. Attività di informatica - house.	45. Fotografi.
21. Attività di informatica - internet point.	46. Grafici.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).	
23. Istituti di bellezza.	
24. Estetica.	
25. Centro massaggi e solarium.	

- 2) La possibilità di non produrre la documentazione di impatto acustico non assolve dal rispetto dei limiti normativi nell'esercizio delle attività.
- 3) L'esenzione dall'obbligo di presentare la DPIA non si applica al caso di *“ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari”*, attività evidenziate in grassetto nella precedente tabella, qualora nel loro esercizio si faccia uso di impianti di diffusione sonora, ovvero si svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
- 4) Per le Piccole Medie Imprese (PMI) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, qualora la rumorosità generata non superi i limiti stabiliti dal piano di classificazione acustica comunale e i limiti differenziali di immissione del DPCM 14/11/1997, ai fini del rilascio della licenza o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività, la DPIA può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà come da modulo ALLEGATO C al presente Regolamento, da trasmettere all'esame del Comune.
- 5) Relativamente alle dichiarazioni di cui al punto che precede, ai fini dell'espletamento dell'attività di controllo il Comune può richiedere documentazione di impatto acustico integrativa.

Art. 10 DPIA semplificata

- 1) A esclusione degli impianti adibiti ad attività industriale o produttiva, nel caso di attività che non impieghino macchinari o impianti rumorosi, non generino rumorosità di tipo antropico e non inducano aumenti significativi di flussi di traffico, la documentazione di impatto acustico in forma semplificata può essere redatta da un Tecnico Competente in Acustica, indicando:
 - a) una descrizione dell'opera o dell'attività e del territorio interessato, specie in corrispondenza dei ricettori o delle aree più vicine;
 - b) l'indicazione dei valori limite stabiliti per l'area di progetto e di collocazione dei ricettori;
 - c) considerazioni, anche qualitative, che dimostrino l'effettiva trascurabilità delle emissioni sonore nell'ambiente esterno e verso gli ambienti abitativi ⁽³⁾.
- 2) La procedura semplificata non può essere utilizzata qualora l'impatto acustico ricada su ricettori o aree collocate nella classe acustica I dal Piano di Classificazione Acustica Comunale, oppure su ospedali, case di cura e di riposo, scuole.
- 3) Qualora non siano ancora disponibili informazioni relative alle sorgenti di rumore o alle attività previste dal progetto, sarà sufficiente che la documentazione riporti:
 - a) rappresentazioni planimetriche dell'area in cui è prevista la realizzazione del nuovo impianto/infrastruttura, con indicati i dati informativi sul territorio, le destinazioni d'uso urbanistiche, anche delle aree limitrofe, e la posizione dei ricettori più vicini alla futura attività;
 - b) la specifica dei valori limite di rumore vigenti per l'area di progetto e per le aree limitrofe al nuovo impianto/infrastruttura/attività;
 - c) l'indicazione dei locali previsti nel nuovo edificio e delle proprietà fonoisolanti delle strutture di facciata (pareti e coperture);
 - d) la descrizione delle aree destinate a viabilità di servizio e a parcheggio, e l'individuazione della rete stradale esistente che sarà interessata dal traffico indotto dall'attività in progetto o di prossimo insediamento.
- 4) Nei casi di cui al precedente punto, la documentazione di impatto acustico dovrà essere aggiornata e integrata all'atto della presentazione della specifica domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività, in modo da tenere conto delle informazioni aggiuntive, una volta disponibili, relative alle sorgenti e alle attività rumorose.

⁽³⁾ Cfr. definizione di "ambiente abitativo", al punto 1) delle Definizioni in Allegato A.

CAPO II VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (VIA)

Art. 11 Campo di applicazione

La Valutazione di Impatto Acustico (VIA) viene richiesta, anche al di fuori del campo di applicazione dell'art. 8 della Legge Quadro n. 447/1995 per valutare le emissioni sonore di sorgenti e attività già esistenti.

Art. 12 Modalità di redazione della VIA

- 1) La VIA va redatta da un Tecnico Competente in Acustica secondo i criteri indicati dal "Titolo due" delle "Linee Guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico, ai sensi dell'articolo 8 della LQ n. 447/95" e delle "Definizioni ed obiettivi generali per la realizzazione della documentazione in materia di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della LQ n. 447/1995", documenti approvati con Delibera del Direttore Generale di ARPAV n. 3 del 29/1/2008 e pubblicati sul Bollettino della Regione Veneto n. 92, del 7/11/2008.
- 2) Qualora la VIA dimostri il mancato rispetto anche di uno solo dei valori limite considerati, la documentazione deve comprendere l'individuazione delle misure e degli interventi necessari a mantenere i livelli di emissione e di immissione assoluti e differenziali entro i limiti, la realizzazione dei quali costituisce condizione necessaria all'utilizzo dell'opera e/o all'esercizio dell'attività, o alla formalizzazione del titolo abilitativo.
- 3) Le valutazioni sul rispetto dei limiti vigenti vanno riferite ad aree collocate all'esterno del confine di pertinenza dell'attività o dell'opera in esame.
- 4) La Valutazione di Impatto Acustico potrà non contenere tutte le informazioni e le analisi normalmente previste, a patto che ne venga data adeguata giustificazione tecnica.

CAPO III VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO (VPCA)

Art. 13 Campo di applicazione

- 1) La Valutazione Previsionale del Clima Acustico (VPCA) va presentata nell'ambito dell'iter amministrativo finalizzato all'autorizzazione / approvazione / formalizzazione del titolo abilitativo delle seguenti tipologie di opere:
 - a) scuole, asili nido, ospedali, case di cura, case di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - b) nuovi insediamenti residenziali prossimi ad opere di cui all'art. 8, comma 2, della Legge n. 447/1995, per le quali si richieda la predisposizione di una documentazione di impatto acustico.
- 2) Con riferimento alle destinazioni di cui al comma precedente, la VPCA è necessaria per i seguenti interventi:
 - a) costruzione di nuovi edifici, anche singoli;
 - b) interventi di ristrutturazione, con demolizione e ricostruzione;
 - c) ampliamento di unità residenziali che determini l'incremento del numero delle unità immobiliari anche mediante il mutamento della destinazione d'uso;
 - d) ampliamento delle opere di cui al comma 1, lettera a);
- 3) In alternativa idonea dichiarazione a cura del tecnico incaricato nei casi di non necessità di VPCA.

Art. 14 Modalità di redazione della VPCA

- 1) La VPCA va redatta da un Tecnico Competente in Acustica secondo i criteri indicati dal "Titolo tre" delle "Linee Guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico, ai sensi dell'articolo 8 della LQ n. 447/95" e delle "Definizioni ed obiettivi generali per la realizzazione della documentazione in materia di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della LQ n. 447/1995", documenti approvati con Delibera del Direttore Generale di ARPAV n. 3 del 29/1/2008 e pubblicati sul Bollettino della Regione Veneto n. 92, del 7/11/2008.
- 2) Qualora la valutazione dimostri il mancato rispetto dei limiti vigenti, il Comune può:
 - a) Negare o sospendere il rilascio del titolo abilitativo edilizio;
 - b) prescrivere la realizzazione di modifiche progettuali atte a evitare la presenza di ricettori in aree con livelli sonori superiori ai limiti;
 - c) prescrivere la realizzazione di interventi di mitigazione acustica, attivi o passivi, a protezione dei ricettori, in modo che presso questi ultimi i livelli sonori siano mantenuti al di sotto dei limiti prescritti;

- d) concedere il titolo abilitativo edilizio e contestualmente prevedere un piano di bonifica acustica delle sorgenti che determinano il superamento dei limiti, identificando i soggetti responsabili del risanamento e i tempi per la sua realizzazione.

Art. 15 VPCA semplificata

- 1) In assenza di sorgenti sonore e nel caso di aree o edifici in progetto posti esternamente alle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto, a distanza da queste ultime tali da rendere trascurabile il contributo alla rumorosità ambientale determinato dalle immissioni del traffico, la Valutazione Previsionale del Clima Acustico può limitarsi a riportare le seguenti indicazioni:
 - a) una descrizione del territorio interessato e delle eventuali sorgenti di futura realizzazione, specie in corrispondenza dei ricettori o delle aree di progetto maggiormente esposte;
 - b) l'indicazione dei valori limite stabiliti dalla normativa vigente per l'area di progetto e le aree limitrofe;
 - c) considerazioni, anche qualitative, che giustifichino la reale trascurabilità dei livelli di rumorosità ambientale che caratterizzano il territorio e gli ambienti abitativi indagati.
- 2) La procedura semplificata non può essere utilizzata in presenza di:
 - a) ricettori o aree collocate nella classe acustica I dal Piano di Classificazione Acustica Comunale;
 - b) ricettori residenziali o comunque soggetti a specifica tutela, quali ad esempio scuole, ospedali, case di cura, case di riposo o zone a specifica tutela ambientale inseriti nelle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto, anche nel caso in cui queste ultime non siano espressamente indicate nella cartografia del Piano di Classificazione Acustica.

TITOLO III EMISSIONI SONORE DA ATTIVITÀ TEMPORANEE

CAPO I CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI

Art. 16 Campo di applicazione

- 1) Il presente Capo si applica alle attività di cantiere definite al punto 6) delle Definizioni in ALLEGATO A al presente Regolamento, al fine di contenere l'inquinamento acustico generato nell'esecuzione di lavorazioni rumorose o nell'attivazione di specifiche sorgenti sonore, distinguendo tra cantieri a medio impatto e cantieri ad alto impatto.
- 2) Cantieri a medio impatto: cantieri che, pur superando i limiti previsti dal DPCM 14/11/1997, rispettano le successive condizioni.
 - a) Rientrano in una delle seguenti fattispecie:
 - I. cantieri finalizzati alla realizzazione di interventi in "attività di edilizia libera" e "subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata" di cui agli articoli 6 e 6-bis del DPR n. 380/2001;
 - II. cantieri finalizzati alla realizzazione di "interventi di manutenzione ordinaria", "interventi di manutenzione straordinaria", "interventi di restauro e di risanamento conservativo" e "interventi di ristrutturazione edilizia" di cui all'art. 3 del DPR n. 380/2001, esclusi i casi della demolizione di edifici esistenti e degli interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione di edifici;
 - III. cantieri che si svolgano in ambiente esterno e per i quali sia dichiarata una durata non superiore a 30 gg. consecutivi (non prolungabile);
 - IV. cantieri che si svolgano in ambiente esterno e la cui area di cantiere si trovi a distanza superiore a 50 m dalla facciata del ricettore più prossimo;
 - V. cantieri avviati per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.), ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, anche in orari diversi da quelli indicati al punto seguente.
 - b) Si svolgono nei seguenti orari:
 - I. cantieri edili o assimilabili: nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (orario estivo dal 01.04 al 30.09) e dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (orario invernale dal 01.10 al 30.03);
 - II. cantieri stradali o assimilabili: dalle 7.00 alle 19.00.

- 3) Cantieri ad alto impatto: cantieri che superano i limiti previsti dal DPCM 14/11/1997 e rientrano in una delle seguenti fattispecie:
- I. cantieri finalizzati alla realizzazione di “interventi di nuova costruzione” di cui alla lettera e), dell'art. 3, del DPR n. 380/2001 e di “interventi di ristrutturazione edilizia” di cui alla lettera d) dello stesso articolo, che prevedano la demolizione di edifici esistenti, con o senza ricostruzione.
 - II. tutte le attività di cantiere che si svolgano in ambiente esterno e non siano classificabili come cantieri a medio impatto.

Art. 17 Disposizioni di carattere generale

- 1) All'interno dei cantieri edili, stradali e assimilabili dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali, finalizzati a minimizzare l'impatto acustico nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi ⁽⁴⁾. I macchinari più rumorosi saranno preferibilmente utilizzati nelle ore centrali della mattina e del pomeriggio, comunque all'interno degli orari riportati all'art. 16, comma 2), lettera b) o dall'autorizzazione in deroga, utilizzando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro utilizzo (ad esempio: carterature, mirati posizionamenti in cantiere, ecc.). Si dovrà cercare di evitare la sovrapposizione di lavorazioni particolarmente rumorose, limitando l'accensione dei macchinari all'effettivo tempo di utilizzo. Le sorgenti caratterizzate da emissioni direttive andranno preferibilmente collocate in posizioni tali da non incidere direttamente o per riflessione primaria verso i ricettori più esposti. Andranno inoltre evitati tutti i rumori inutili, non strettamente connessi alle attività lavorative del cantiere.
- 2) Nel corso delle attività in deroga non si applicano i limiti assoluti e differenziali, né le penalizzazioni previste per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.
- 3) La durata complessiva del cantiere, nonché i relativi orari, il nominativo del capocantiere e un recapito telefonico, devono essere resi noti all'interno del cartello di cantiere, integrando i contenuti minimi stabiliti dall'articolo 89, comma 1, del DPR n. 81/2008.
- 4) In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della Legge n. 447/1995, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
- 5) Il Comune eseguirà l'attività di controllo, anche a seguito di specifiche segnalazioni.

Art. 18 Cantieri a medio impatto

- 1) Lo svolgimento delle attività di cantiere a medio impatto, come definite all'art. 16, comma 2), si intende autorizzato in deroga ai limiti del DPCM 14/11/1997, senza richiedere alcun adempimento ai fini del presente Regolamento.

⁽⁴⁾ Cfr. definizione di “ambiente abitativo”, al punto 1) delle Definizioni in Allegato A.

Art. 19 Cantieri ad alto impatto

- 1) Le attività di cantiere ad alto impatto, come definite all'art. 16, comma 3), possono svolgersi a seguito della presentazione di specifica istanza di autorizzazione in deroga ai limiti del DPCM 14/11/1997.
- 2) La richiesta di deroga deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, sottoscritta dall'esecutore dei lavori, compilando lo specifico modulo ALLEGATO D al presente Regolamento, al quale allegare la seguente documentazione:
 - a) Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA), comprendente una descrizione delle misure di mitigazione che si intendano porre in atto nel corso dell'attività di cantiere,
 - b) cronoprogramma dei lavori;
 - c) nominativo e recapito telefonico del capocantiere, responsabile delle attività rumorose.
- 3) Le lavorazioni rumorose al di fuori degli orari riportati all'art. 16, comma 2), lettera b) sono autorizzate solamente in relazione a motivate esigenze di natura tecnica, sicurezza o mobilità.
- 4) Il Comune, valutate le motivazioni, rilascia (o eventualmente nega) l'autorizzazione in deroga indicando il tempo di validità della stessa e prescrive l'adozione di misure di contenimento dell'impatto.
- 5) Qualora il Comune non si esprima entro 30 gg dalla presentazione della richiesta di deroga, questa si ritiene accolta per silenzio assenso.
- 6) Il Comune può richiedere l'esecuzione di rilievi fonometrici nel corso dell'attività di cantiere, allo scopo di verificare la rumorosità emessa in corrispondenza dei ricettori maggiormente esposti, le stime previsionali e gli effetti delle mitigazioni eventualmente previste o richieste.
- 7) Copia dell'autorizzazione in deroga e/o della specifica richiesta di deroga va conservata sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibita al personale incaricato dei controlli.

CAPO II MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO

Art. 20 Campo di applicazione

- 1) Il presente Capo disciplina le immissioni sonore generate da manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, le quali comprendono:
 - a) i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, i festival, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive e gli eventi assimilabili ai precedenti, che si svolgano in ambiente aperto o in edifici o strutture non predisposte e finalizzate allo scopo;
 - b) le attività accessorie esercitate presso pubblici esercizi, quali le attività di intrattenimento o di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale e le attività a queste similari che siano a supporto dell'attività principale licenziata o si svolgano nell'area di pertinenza di questa e si esauriscano in un arco di tempo limitato.
- 2) Si distinguono le seguenti tipologie di eventi, rispettivamente disciplinate ai successivi articoli 22, 23 e 24:
 - a) manifestazioni temporanee a basso impatto,
 - b) manifestazioni temporanee a medio impatto,
 - c) manifestazioni temporanee ad alto impatto.

Art. 20bis Attività dei pubblici esercizi, attività commerciali rivolte al pubblico in generale e delle feste private.

- 1) I titolari dei pubblici esercizi o degli esercizi commerciali, devono adottare adeguate modalità di gestione delle loro attività, tali da non creare disturbo e/o molestia al vicinato e a terzi, in particolare devono:
 - a) limitare le fonti sonore sia all'interno che all'esterno del locale dopo le ore 24:00;
 - b) adoperarsi affinché gli avventori, all'interno dell'esercizio e/o all'uscita, nelle immediate vicinanze dei locali, evitino comportamenti quali schiamazzi, urla, grida o chiacchiericcio, dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

All'accertamento della violazione al presente articolo procedono gli Agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria se del caso, qualora ricorresse la necessita di accertamenti tecnici anche con l'ausilio di ARPAV

In caso di recidiva, il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, con propria ordinanza può limitare gli orari dell'Esercizio commerciale o del pubblico esercizio, ai sensi dell'art. 50, comma 7 bis del TUEL.

- 2) Gli organizzatori di feste o altro genere di trattenimento di natura privata anche in privata dimora dovranno adottare tutte le opportune cautele al fine di evitare di creare disturbo o nocumento alla quiete ed al riposo del vicinato dopo le ore 24:00.

Art. 21 Disposizioni di carattere generale

- 1) Durante le manifestazioni a carattere temporaneo devono essere evitati, per quanto possibile, tutti i rumori inutili e non necessari, la produzione di schiamazzi e il disturbo causato dai partecipanti, anche ad evento concluso, e deve essere regolamentato l'afflusso e il deflusso delle persone, tenuto conto della posizione delle aree di parcheggio. I diffusori sonori, i generatori di corrente e le altre sorgenti sonore riferibili all'evento devono essere posizionati nei punti più lontani dai ricettori, evitando per quanto possibile un orientamento diretto verso questi.
- 2) Nel corso delle attività in deroga non si applicano i limiti assoluti e differenziali, né le penalizzazioni previste per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.
- 3) Il Comune eseguirà l'attività di controllo, anche a seguito di specifiche segnalazioni. Potrà altresì richiedere all'organizzatore l'esecuzione di rilievi fonometrici nel corso dell'evento allo scopo di verificare la rumorosità emessa in corrispondenza dei ricettori maggiormente esposti.

Art. 22 Manifestazioni temporanee a basso impatto

- 1) Sono manifestazioni temporanee a basso impatto gli eventi che si svolgano nel rispetto dei limiti assoluti e differenziali previsti dal Piano di Classificazione Acustica e dal DPCM 14/11/1997, nei tempi di riferimento diurno e notturno.
- 2) Le manifestazioni temporanee a basso impatto possono svolgersi senza limitazioni al numero di eventi nel corso dell'anno solare e non richiedono alcun adempimento ai fini esclusivi del presente Regolamento.

Art. 23 Manifestazioni temporanee a medio impatto

- 1) Le manifestazioni temporanee a medio impatto sono gli eventi che abbiano luogo nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) siano svolti nelle fasce orarie dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 23.00 (con estensione fino alle 24.00 il venerdì, il sabato e i prefestivi);
 - b) nel loro svolgimento non sia superato il limite di immissione di 70 dB(A), riferito ad un tempo di 30 minuti, in facciata al ricettore più esposto contenente ambienti abitativi ⁽⁵⁾;

⁽⁵⁾ Cfr. definizione di "ambiente abitativo", al punto 1) delle Definizioni in Allegato A.

- c) nel caso di eventi organizzati all'interno di edifici composti da più unità immobiliari, negli ambienti abitativi (5) non pertinenti alla manifestazione, sia rispettato un limite di immissione di 55 dB(A) fino alle 23.00, di 50 dB(A) tra le 23.00 e le 24.00, da verificare nella condizione di finestre chiuse con riferimento ad un tempo di 30 minuti.
- 2) Le manifestazioni a medio impatto organizzate all'interno di aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, individuate nella cartografia del Piano di Classificazione Acustica Comunale, e le attività temporanee a medio impatto esercitate presso pubblici esercizi, quali attività di intrattenimento, piano bar, serate di musica dal vivo, diffusione musicale e attività a queste similari a supporto dell'attività principale, sono consentite nel tassativo rispetto delle condizioni indicate nel precedente comma 1 lettere a), b) e c).
- 3) La mancata osservanza anche di una sola condizione tra quelle definite dal comma 1 lettere a), b) e c) comporta l'automatica classificazione tra quelle ad alto impatto, disciplinate dall'art. 24 del presente Regolamento.
- 4) Le manifestazioni temporanee a medio impatto devono essere comunicate al Comune almeno 30 giorni prima del loro svolgimento, compilando il modulo in ALLEGATO E a cura dell'organizzatore dell'evento, mediante il quale:
- a) dichiarare la conformità della manifestazione ai requisiti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1) del presente articolo,
e comunicare
- b) il calendario degli eventi programmati, eventualmente aggiornabile,
- c) nominativo e recapito telefonico del responsabile delle attività rumorose o dell'organizzatore della manifestazione, il quale sarà garante del contenimento delle immissioni sonore nei confronti dei ricettori e degli orari di svolgimento dell'evento, risultando reperibile nel corso dello stesso.
- 5) Sono ammesse comunicazioni relative all'organizzazione di eventi programmati per più giorni, anche non consecutivi, purché nel rispetto delle condizioni stabilite ai commi 1), 2) e 3) che precedono.
- 6) Il Comune si riserva la facoltà di imporre prescrizioni o limitazioni allo svolgimento della manifestazione e di adottare tutte le misure necessarie per la tutela della salute e della quiete pubblica, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti.
- 7) Copia della comunicazione della manifestazione, delle dichiarazioni prodotte e delle eventuali prescrizioni rilasciate dal Comune vanno conservate sul luogo di svolgimento dell'evento ed esibite ai competenti organi di controllo su richiesta degli stessi.
- 8) Su richiesta del Comune, la durata complessiva della manifestazione, nonché i relativi orari, vanno resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile avviso, come da facsimile ALLEGATO G, da apporre a cura degli organizzatori in prossimità dell'area di svolgimento.

Art. 24 Manifestazioni temporanee ad alto impatto

- 1) Sono manifestazioni temporanee ad alto impatto, gli eventi che rientrano in una delle seguenti fattispecie:
 - a) manifestazioni non comprese tra quelle a basso o medio impatto, di cui agli articoli 22 e 23 che precedono,
 - b) eventi organizzati all'interno di aree naturali protette.
- 2) Ai fini dell'organizzazione di manifestazioni temporanee ad alto impatto, almeno 30 giorni prima della data di previsto svolgimento deve essere trasmessa al Comune una specifica richiesta di deroga compilando il modulo in ALLEGATO F, corredato della seguente documentazione:
 - a) una Documentazione Previsionale di Impatto Acustico, sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica, comprendente una dettagliata descrizione dell'evento in programma, le sorgenti sonore previste (compresi il montaggio e lo smontaggio degli allestimenti, il sound-check, il numero di persone richiamato e il traffico indotto dall'evento), i ricettori maggiormente esposti alle immissioni acustiche, le misure di mitigazione che si intendano porre in atto, i livelli sonori attesi in facciata e/o all'interno degli ambienti abitativi ⁽⁶⁾ più esposti;
 - b) il cronoprogramma delle attività rumorose previste;
 - c) nominativo e recapito telefonico del responsabile delle attività rumorose o dell'organizzatore della manifestazione, il quale sarà garante del contenimento delle immissioni sonore nei confronti dei ricettori e degli orari di svolgimento dell'evento, risultando reperibile nel corso dello stesso.
- 3) Prolungamenti degli orari di svolgimento della manifestazione oltre le ore 24.00 potranno essere eventualmente autorizzati in relazione allo specifico contesto e alle motivazioni addotte dagli organizzatori.
- 4) Il Comune, valutate le motivazioni, rilascia (o eventualmente nega) l'autorizzazione in deroga, indicando i limiti da rispettare, le misure necessarie a ridurre al minimo l'impatto verso terzi e il tempo di validità della deroga.
- 5) Copia della comunicazione della manifestazione, della documentazione prodotta e dell'autorizzazione rilasciata dal Comune devono essere conservate sul luogo di svolgimento dell'evento ed esibite ai competenti organi di controllo su richiesta degli stessi.
- 6) La durata complessiva della manifestazione, nonché i relativi orari, vanno resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile avviso, come da modulo ALLEGATO G, da apporre a cura degli organizzatori in prossimità dell'area di svolgimento, almeno 5 giorni prima dell'inizio delle attività rumorose.

Art. 25 Esenzioni

- 1) Fermo restando il rispetto dei limiti di immissione stabiliti all'art. 23) per le attività temporanee a medio impatto, i seguenti eventi sono esentati dalla trasmissione della comunicazione in ALLEGATO E al Regolamento:

⁽⁶⁾ Cfr. definizione di "ambiente abitativo", al punto 1) delle Definizioni in Allegato A.

- a) i comizi politici e sindacali, le manifestazioni commemorative pubbliche e le manifestazioni di beneficenza, qualora di durata non superiore a 4 ore, che si svolgano in periodo diurno (06.00-22.00);
 - b) le processioni religiose di qualsiasi professione, che si svolgano in periodo diurno (06.00-22.00);
 - c) le manifestazioni, anche se itineranti, di bande e gruppi musicali, se comprese nella fascia oraria 10.00 - 22.00;
 - d) le sfilate di carri allegorici, anche in deroga alle limitazioni del livello sonoro stabilite all'art. 23, se comprese nella fascia oraria 10.00 - 22.00;
 - e) eventi organizzati da scuole pubbliche e paritarie, che si svolgano in periodo diurno (06.00-22.00);
 - f) le seguenti manifestazioni previste all'interno delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo individuate nella cartografia del Piano di Classificazione Acustica Comunale:
 - Palio di Castelfranco Veneto
 - Eventi musicali organizzati o co-organizzati dal Conservatorio Agostino Steffani
 - Sagre tradizionali che godono del Patrocinio Comunale
 - g) le manifestazioni sportive svolte presso "aree per attrezzature di interesse comune" e "attrezzature a parco, per il gioco e lo sport", come censite nella cartografia del vigente Piano degli Interventi, se comprese nella fascia oraria 10.00 - 22.00.
 - h) I GREST, i centri estivi o attività a questi assimilabili, che operano senza scopo di lucro, indipendentemente dal numero di giorni, se comprese nella fascia oraria 10.00 - 20.00;
- 2) Le manifestazioni organizzate o co-organizzate dal Comune sono esentate dagli adempimenti indicati agli articoli 23 e 24 che precedono.

TITOLO IV ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 26 Rumori e suoni nelle abitazioni

- 1) All'interno delle abitazioni, l'utilizzo di elettrodomestici, radio, televisioni, dispositivi per la diffusione della musica e strumenti musicali per scopi non professionali non deve generare disturbo.
- 2) L'esecuzione di lavori edili o artigianali in proprio, all'interno dell'abitazione di residenza e/o su spazi esterni pertinenti a questa, è consentita nei giorni feriali:
 - a) dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (orario estivo dal 01.04 al 30.09)
 - b) dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (orario invernale dal 01.10 al 30.03).

Art. 27 Segnalazioni di sirene e allarmi

- 1) È vietato l'uso improprio di segnalazioni sonore, sirene e campane.
- 2) Negli stabilimenti industriali l'uso di sirene è consentito dalle ore 6.00 alle ore 22.00, per segnalare gli orari di inizio e termine dei turni di lavoro.
- 3) Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata.

Art. 28 Dispositivi acustici antifurto

- 1) Fermo restando quanto prescritto dal Codice della Strada, il segnale sonoro dei dispositivi antifurto dei veicoli non deve superare la durata complessiva di 3 minuti, ancorché intermittente.
- 2) Nel funzionamento del dispositivo d'allarme di un mezzo in sosta in luogo abitato, qualora sia accertata la violazione delle disposizioni del presente articolo e siano risultati vani i tentativi di rintracciare il proprietario/conducente, il veicolo potrà essere rimosso e condotto in un luogo di deposito. La restituzione del veicolo avverrà previo disinserimento e disattivazione del dispositivo di allarme acustico e pagamento delle spese di rimozione e deposito.
- 3) Il segnale sonoro dei dispositivi acustici antifurto a servizio di edifici non deve superare la durata complessiva di 15 minuti, ancorché intermittente. Contemporaneamente allo stesso deve attivarsi un segnale a luce lampeggiante di colore rosso o giallo visibile dall'esterno, collocato in posizione idonea a localizzare la provenienza dell'allarme.

Art. 29 Pubblici esercizi e circoli privati con somministrazione di alimenti e bevande

Fatte salve le misure per il rispetto dei limiti assoluti e differenziali, il titolare del pubblico esercizio o del circolo privato deve farsi carico di tutte le misure idonee a evitare che gli avventori del locale assumano comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, sia nel locale che nelle immediate vicinanze della pertinenza esterna.

Art. 30 Macchine da giardinaggio

L'utilizzo di macchine da giardinaggio con motori elettrici e a scoppio è consentito nei giorni feriali:

- a) dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (orario estivo dal 01.04 al 30.09)
- b) dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (orario invernale dal 01.10 al 30.03).

Art. 31 Pubblicità fonica

- 1) L'uso di altoparlanti su veicoli ad uso pubblicitario è consentito:
 - a) dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30, all'esterno dei centri abitati.
- 2) Fatte salve diverse disposizioni in materia, la pubblicità fonica è autorizzata dall'ente proprietario della strada all'esterno dei centri abitati.
- 3) Relativamente alla pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 della Legge n. 130, del 24 aprile 1975.
- 4) La pubblicità elettorale è autorizzata dal Sindaco del Comune. Nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui ricadono i Comuni interessati.
- 5) In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti in ambiente esterno fissati dal Piano di Classificazione Acustica Comunale.

Art. 32 Dissuasori acustici per l'allontanamento di animali

- 1) Ai fini della tutela della popolazione, è vietato l'impiego di dissuasori acustici per l'allontanamento di animali da terreni coltivati a distanze inferiori a 300 m dalla perimetrazione dei centri abitati e a 100 m da singole abitazioni, escluse quelle in proprietà dei fruitori del servizio.
- 2) L'impiego dei suddetti dispositivi è consentito dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 21.00, per non più di 3 ore al giorno e con un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 3 minuti, evitando che il diffusore sia orientato verso edifici destinati alla permanenza di persone.
- 3) L'installazione di dissuasori acustici per l'allontanamento di animali in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1) e 2) che precedono può essere autorizzata dal Comune, previa presentazione di specifica istanza con allegata una Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA).

Art. 33 Cannoni a onde d'urto per la difesa antigrandine

- 1) L'impiego di cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine è vietato a una distanza inferiore a 200 metri da edifici destinati alla permanenza di persone, esclusi quelli in uso ai fruitori del servizio.
- 2) L'utilizzo dei suddetti dispositivi è consentito dalle 6.00 del mattino alle 23.00 della sera, per una durata non superiore a 3 ore. Sono fatte salve eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile e incombente il rischio della caduta di grandine.
- 3) L'installazione di cannoni a onde d'urto per la difesa antigrandine in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1) e 2) che precedono può essere autorizzata dal Comune, previa presentazione di specifica istanza con allegata una Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA).

Art. 34 Botti, petardi e fuochi d'artificio da parte di privati

- 1) Fatte salve diverse disposizioni in materia riportate ai titoli precedenti e il rispetto delle norme di pubblica sicurezza, l'utilizzo di botti, petardi e fuochi d'artificio da parte di privati è vietato:
 - a) in tutti i luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico;
 - b) all'interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, uffici pubblici e ricoveri per animali (canili, gattili, ecc.), nonché entro una distanza di 200 m da tali strutture;
 - c) in tutte le vie, le piazze e le aree pubbliche, dove possano transitare o siano presenti persone;
 - d) al di fuori delle fasce orarie dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 23.00
 - e) per una durata superiore a 30 minuti.
- 2) Fatte salve diverse disposizioni, quanto stabilito al comma 1) che precede non si applica durante la notte fra il 31 dicembre ed il 1 gennaio.

Art. 35 Attività motoristiche

Le emissioni sonore prodotte nello svolgimento di attività motoristiche di autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive, aviosuperfici, luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile, sono disciplinate dal DPR n. 304 del 3 aprile 2001.

Art. 36 Altre sorgenti sonore

- 1) L'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni, che non sia disciplinato dagli articoli precedenti è consentito nel territorio comunale, nei giorni feriali:
 - a) dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (orario estivo dal 01.04 al 30.09)

- b) dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (orario invernale dal 01.10 al 31.03).
- 2) Anche durante gli orari sopra stabiliti, dovrà essere adottata ogni cautela e usato ogni accorgimento affinché i rumori siano contenuti al minimo, in modo da non nuocere o arrecare molestia.

TITOLO V CONTROLLI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 37 Controlli

- 1) Il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:
 - a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - b) della disciplina stabilita all'art. 8, comma 6, della Legge n. 447/1995, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
 - c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6 della Legge n. 447/1995;
 - d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'art. 8, comma 5, della Legge n. 447/1995;
 - e) dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della Legge Quadro e delle disposizioni statali e regionali dettate in applicazione della stessa legge.
- 2) Per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza il Comune si avvale di ARPAV.
- 3) Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento spetta in via principale alla Polizia Locale. L'accertamento delle violazioni spetta altresì a tutti gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.
- 4) Per l'esame della documentazione tecnica il Comune può avvalersi della consulenza di un Tecnico Competente in Acustica.
- 5) Il personale incaricato dei controlli di cui al presente articolo e quello di ARPAV, nell'esercizio delle medesime funzioni di controllo e di vigilanza, può accedere agli impianti e alle sedi di attività che costituiscano fonte di rumore, e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'Ente o dall'Agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo.

Art. 38 Sanzioni amministrative

- 1) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie.

- a) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale, l'inottemperanza al provvedimento adottato dal Sindaco di cui all'art. 3), comma 3) del presente Regolamento è punita, ai sensi dell'art 10 comma 1 della Legge n. 447/1995 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.000,00 a € 20.000,00.
 - b) Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite vigenti è punito, ai sensi dell'art. 10, comma 2), della Legge n. 447/1995 con la sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 10.000,00.
 - c) Ai titolari delle attività temporanee eseguite senza la comunicazione di cui all'art. 23 o dell'autorizzazione in deroga di cui agli artt. 19 e 24 del Regolamento si applica la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 20.000,00, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della Legge n. 447/1995.
 - d) Le violazioni alle disposizioni e alle prescrizioni per tutte le attività temporanee di cui agli art.li 19, 23 e 24 del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 103,00 a 516,00, ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale n. 21/1999 ;
 - e) Le violazioni di cui all'art. 20 bis comma 1 la sanzione amministrativa è di € 150,00 per le violazioni di cui all'art. 20 bis comma 2 la sanzione è di € 100,00;
 - f) Per le violazioni alle restanti norme del presente Regolamento si applica, in conformità all'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00;
- 2) Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni della Legge n. 689 del 24/11/1981.

TITOLO VI ENTRATA IN VIGORE

Art. 39 Norme transitorie e finali

- 1) Sono abrogate tutte le disposizioni impartite da Atti, Regolamenti e Ordinanze Comunali in contrasto con il presente Regolamento, precedenti l'entrata in vigore dello stesso.
- 2) Il Regolamento Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico del Comune di CASTELFRANCO VENETO entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della Delibera di approvazione.
- 3) Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento va fatto riferimento a tutte le disposizioni di legge gerarchicamente superiori, anche se non espressamente richiamate.

TITOLO VII ALLEGATI

ALLEGATO A Norme di riferimento, definizioni e valori limite da verificare nei procedimenti amministrativi

ALLEGATO B Comunicazione di subentro in attività esistente

ALLEGATO C Dichiarazione sostitutiva alla produzione di Documentazione Previsionale di Impatto Acustico ai sensi dell'art. 4, comma 2 del DPR 19/10/2011, n. 227

ALLEGATO D Domanda di autorizzazione in deroga per cantieri ad alto impatto

ALLEGATO E Comunicazione di autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee a medio impatto

ALLEGATO F Domanda di autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee ad alto impatto

ALLEGATO G Avviso di svolgimento di manifestazione temporanea